



Decisione/2019/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5736/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Antonino Piro - Componente
Paola Balducci - Componente
Accursio Gallo - Componente
Loredana Germanò - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Federico Salinari - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza

a seguito del procedimento 5736/TFNSVE/2025-2026, 5736 - Ricorso proposto dalla società ANDORA 1966 (matricola 947203) contro la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. (matricola 20980) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SCAGLIONE ROBERTO (matricola 2666839), la seguente

DECISIONE

Fatto

In data 30/06/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come sulla Piattaforma Telematica Premi FIGC non risulti caricata alcuna attestazione relativa al premio di formazione in questa sede invocato.

La società ricorrente richiede, quindi, a questo Tribunale di «ordinare alla Commissione premi il rilascio della relativa certificazione».

La società resistente è ritualmente comparsa in giudizio con atto di costituzione depositato in data 7.7.2026, eccependo



l'inammissibilità del ricorso per omessa allegazione dei presupposti fondanti la domanda e per totale genericità del ricorso.

L'udienza del 25 settembre 2026

All'udienza tenutasi in videoconferenza il 25 settembre 2026 l'Avv. Anna Cerbara, in difesa della resistente si è riportata integralmente all'atto di costituzione e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Ha inoltre precisato che, volendo anche prescindere dai rilievi evidenziati nell'atto di costituzione, anche nel merito il ricorso sarebbe infondato.

La resistente ha infatti rilevato di aver tesserato il calciatore in epigrafe come giovane di serie nel gennaio 2024 e di aver con il medesimo concluso il primo contratto di apprendistato professionalizzante in virtù di consenso bilaterale.

Cita, a tal proposito, la decisione n. 65/CFA/25-26 (Triestina-Muzane), caso assolutamente speculare a quello odierno, nel qual caso la Corte Federale avrebbe stabilito come per tali fattispecie sottoposte alla disciplina antecedente al C.U. 325/A del 19 giugno 2025, l'art. 99 NOIF per il contratto di apprendistato ai fini della maturazione del premio contemplasse solo la sottoscrizione di un contratto di autorità e non la fattispecie della sottoscrizione di contratto di apprendistato professionalizzante concluso in virtù di consenso bilaterale.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale riservava la decisione.

Diritto

L'eccezione di inammissibilità della società resistente è priva di pregio.

La ricorrente Andora 1966 ha reclamato il diritto preteso sulla base dell'avvenuto tesseramento del calciatore come giovane di serie da parte della Genoa Cricket and Football club s.p.a., e formulato a questo Tribunale la richiesta di «ordinare alla Commissione premi il rilascio della relativa certificazione» in relazione al ridetto tesseramento. Tanto basta per ritenere identificabile e determinato ogni utile elemento a sostegno della domanda della ricorrente; né la richiesta rivolta a questo Tribunale di «ordinare alla Commissione premi il rilascio della relativa certificazione» può considerarsi irrituale, giacché rientra nelle attribuzioni di questo Tribunale l'esercizio di poteri istruttori volti ad accertare il corretto rilascio delle attestazioni da parte della Piattaforma Telematica Premi FIGC.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – da considerarsi l'unica concretamente applicabile alla stregua del principio *tempus regit actum* – è quella indicata dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 233/A del 31 maggio 2024. Detto Comunicato, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 33 delle NOIF, riconosceva alla società per la quale era tesserato il giovane di serie senza contratto di apprendistato il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di apprendistato professionalizzante e poneva le condizioni temporali di durata del contratto (massimo tre anni) e di esercizio del diritto unilaterale alla stipula (nell'ultimo mese di durata del tesseramento).

A sua volta l'art. 99 delle NOIF *ratione temporis* applicabile riconosceva il diritto al premio di formazione tecnica, per quanto qui rileva, in conseguenza “della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, commi 2 bis e 2 ter”.

Come ha precisato la Corte federale d'appello, IV sezione, decisione 0065/CFA-2025-2026 l'art. 99 NOIF prevedeva il premio di formazione tecnica per il giovane di serie che ricadesse nella fattispecie di cui all'art. 33, comma 2 bis, e cioè un giovane di serie “senza contratto di apprendistato”, il cui primo contratto di apprendistato professionalizzante fosse stato unilateralmente disposto dalla società per la quale era tesserato e non risultasse invece frutto di un consenso concluso bilateralmente.

Ebbene, non è contestato che la resistente Genoa Cricket and Football club s.p.a. abbia concluso per la stagione sportiva 2024/2025 il primo contratto di apprendistato professionalizzante con il calciatore Roberto Scaglione in virtù di consenso bilaterale. Si ricade dunque, nella specie, fuori dal perimetro segnato dal combinato disposto degli artt. 33, comma 2 bis e 99 NOIF, nel testo applicabile *pro tempore*.

Ne consegue che nessun premio di formazione può essere reclamato dalla società ricorrente.

A nulla rileva che il C.U. FIGC n. 325/A del 19 giugno 2025 ha superato il regime che limitava il diritto al premio alla sola fattispecie di cui all'art. 33, comma 2 bis NOIF. Tale novella, infatti, si applica solo per i tesseramenti stipulati a decorrere dalla data 1° luglio 2025 e quindi non viene in rilievo nel caso di specie.



P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai